

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

E' costituita una società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata **GEO ENERGY SERVICE SPA.**

Art. 2 - Sede.

La società ha la sede in Pomarance in provincia di Pisa, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

L'istituzione o soppressione di filiali, uffici, sedi secondarie e sportelli nel territorio dei Comuni soci potrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo; per l'apertura di dette unità locali nel territorio di Comuni non soci occorrerà il consenso dell'assemblea ordinaria.

Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

Art. 3 - Durata.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 - Soci.

Possono essere soci della GEO ENERGY SERVICE S.P.A. i Comuni e le Province della Regione Toscana, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici (tutti insieme anche soltanto i "soci pubblici").

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti per tutti i rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Art. 5 - Oggetto.

La società ha per oggetto la erogazione del servizio pubblico locale di teleriscaldamento comunale nell'ambito del territorio degli enti locali soci, nonché la gestione delle reti e degli impianti destinati a tale servizio. La società ha altresì per oggetto lo svolgimento delle attività di progettazione, costruzione e realizzazione, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti medesimi, nonché la realizzazione di qualsiasi opera e lo svolgimento di ogni altra attività accessorie e strumentali alla gestione degli impianti e del servizio suddetti. La società potrà operare anche in settori pubblici integrativi o ulteriori che riguardino utilizzi energetici e finalizzati comunque alla produzione di beni e attività rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività, collaborando a promuovere lo sviluppo economico. A tal fine la società potrà operare, in via esemplificativa, anche mediante progettazione, costruzione e gestione, nei servizi pubblici (quali, a solo titolo di mero esempio, l'illuminazione pubblica). Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere, operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle attività principali, costituire e partecipare alla costituzione, e/o assumere partecipazioni, in società, consorzi, enti ed imprese in genere la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse; il tutto sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, ne' rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo n. 385/1993 e con esclusione delle attività di cui al d.lgs. n. 58/1998.

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le



Mancini

agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie.

In ogni caso, la Società deve realizzare oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. L'attività ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. La società non persegue interessi contrari a quelli degli enti pubblici soci.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI

Art. 6 - Capitale sociale.

Il capitale della società è di Euro 692.000,00 (seicentonovantaduemila virgola zero zero) ed è diviso in numero 692.000 (seicentonovantaduemila) azioni nominative.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di diverse categorie di azioni aventi diritti e disciplina differenti da quelle già emesse; in caso di aumento del capitale è riservato agli azionisti il diritto di opzione.

L'assemblea straordinaria può, nei limiti di legge, deliberare l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 2346, comma 6, c.c., e 2349, comma 2, c.c.. La deliberazione di emissione di diverse categorie di azioni o strumenti finanziari determina il contenuto delle azioni e degli strumenti emessi.

Art. 7 - Controllo analogo

Gli enti pubblici soci, salve restando le previsioni dei contratti di servizio:

- a) esercitano ogni più ampio potere per la indicazione delle strategie, delle politiche aziendali, degli obiettivi economici e patrimoniali, nonché per la verifica della qualità dell'attività e dell'amministrazione, sotto i profili dell'esattezza, della regolarità, della economicità, della redditività e della razionalità;
- b) formulano indirizzi circa l'attività della Società;
- c) esaminano ogni documento programmatico relativo all'attività della Società, formulando pareri ed indirizzi;
- d) possono inibire ogni iniziativa o decisione che si ponga in contrasto con gli interessi degli enti pubblici soci;
- e) controllano sotto ogni profilo (tecnico, organizzativo, patrimoniale, ecc.) le attività ed i servizi della Società; effettuano la verifica ed il monitoraggio su obiettivi e metodi.

Gli enti soci, inoltre, salve restando le previsioni dei contratti di servizio:

- a) possono richiedere la convocazione delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo; nonché richiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo;
- b) possono richiedere informazioni di ogni genere in merito allo svolgimento dell'attività, che devono essere fornite dagli organi della Società;
- c) possono richiedere l'audizione, ogni volta che lo ritengano opportuno, degli amministratori e dei dirigenti della Società, che sono tenuti a partecipare;
- d) possono esercitare ogni potere ispettivo, diretto e concreto, al fine di avere piena conoscenza dell'attività della Società;
- e) possono visitare i locali e gli impianti aziendali.

Gli organi della Società sono tenuti a collaborare al fine di consentire il

completo controllo del singolo ente pubblico su ciascun servizio da esso affidato alla Società.

Art. 8 - Azioni.

Ogni azione è indivisibile, obbligatoriamente nominativa e da' diritto ad un voto nelle assemblee; in caso di comproprietà tutti i diritti devono essere esercitati a mezzo di un rappresentante comune.

Il regime di eventuali nuove azioni portanti diritti diversi dalle azioni già emesse saranno regolati con la delibera che provvede all'emissione.

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno ne' essere gravati da alcuna forma di garanzia.

Art. 9 - Diritto di prelazione.

Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, ferme le disposizioni dell'articolo 2441 del Codice civile.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, le azioni o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a persone diverse da quelle indicate, nel rispetto dell'articolo 4 del presente statuto.

Il diritto di prelazione e' comunque escluso nel caso in cui all'acquisto o alla alienazione proceda la società stessa.

Art. 10 - Certificati azionari.

La società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato; può emettere certificati provvisori firmati dall'Amministratore Unico, ovvero nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, da almeno due amministratori, fra i quali il presidente.

La qualifica di azionista, per i rapporti con la società, viene acquistata con l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Art. 11 - Obbligazioni.

La Società, con decisione dell'Organo Amministrativo, può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge. La competenza all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni di nuova emissione spetta, salva la facoltà di delega ex art. 2420-ter del Codice Civile, all'Assemblea straordinaria.

Art. 12 - Contributi alla società.

Per la realizzazione del proprio oggetto sociale la società può ricevere contributi volontari da parte di soci e di terzi, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare di quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.


L'acquisizione della gestione di servizi dai soci o in convenzione od in concessione da terzi e l'estensione delle reti e ogni altro investimento durevole e' subordinata alla verifica del ritorno economico dell'investimento e della gestione del servizio stesso.

L'Organo Amministrativo deve dare atto della economicità nella delibera di approvazione.

Art. 13 - Diritto di recesso

Il diritto di recesso e' ammesso solo nelle ipotesi previste dalla legge e verrà esercitato nelle forme e nei termini previsti dalla legge stessa.

Non è previsto il diritto di recesso nell'ipotesi in cui l'assemblea deliberi la proroga della società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.



Marco Rossi

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 14 - Organi.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) il collegio sindacale.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA

Art. 15 - Attività dell'assemblea. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legge ed inoltre approva il bilancio di previsione, che deve comprendere la definizione delle politiche tariffarie, la definizione del piano periodico degli investimenti e il piano dei finanziamenti.

L'assemblea degli azionisti, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo nei termini di legge, anche fuori dalla sede sociale o in un diverso comune, purché in territorio italiano.

Ove consentito dalla legge, l'assemblea è convocata con raccomandata con avviso di ricevimento, PEC, fax o messaggio di posta elettronica, da far pervenire almeno otto giorni prima al domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dell'eventuale revisore legale dei conti, fatta salva comunque la facoltà per l'organo amministrativo di ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in alternativa all'invito diretto. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; i componenti di detti organi non presenti dovranno ricevere la comunicazione prevista dalla legge, a cura degli amministratori.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea straordinaria, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, è convocata in qualsiasi momento in cui l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 16 - Partecipazione all'assemblea.

All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

All'assemblea può altresì partecipare, qualora, la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società mediante delega scritta.

L'assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi indicati nell'avviso di convocazione, configuri o meno ed audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio

ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione, ad eccezione dell'assemblea in forma totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 17 - Svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo sarà essa stessa a nominare il Presidente.

L'assemblea provvede alla nomina del suo segretario, scelto anche fra le persone estranee alla società.

Nell'assemblea straordinaria le funzioni di segretario dovranno essere affidate ad un notaio.

La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea, spetta al Presidente.

Art. 18 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

La validità della costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e' regolata dagli articoli 2364 e seguenti del Codice civile.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria e' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Tale maggioranza deve essere ottenuta con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci.

L'assemblea ordinaria delibera:

- in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale; tale maggioranza deve essere ottenuta con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci;

- in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 2369 del codice civile. Tale maggioranza deve essere ottenuta con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci.

AMMINISTRAZIONE


Art. 19 - Organo amministrativo

La Società e' amministrata da un Amministratore Unico o, se le norme lo consentono e l'Assemblea lo dispone, da un Consiglio di Amministrazione.

L'Organo amministrativo dura in carica per un periodo stabilito alla sua nomina e comunque non superiore a tre esercizi ed è rieleggibile; scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore.

L'Organo Amministrativo provvede, con ogni e più ampio potere, alla



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETA' IN VOCE SPA" at the top and "CANTIERI DI CANTIERI O GLEN DI CANTIERI" at the bottom. The signature is written in a cursive style across the stamp.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco B.", is written vertically on the right side of the page.

ordinaria e straordinaria amministrazione della società, e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'Assemblea.

I compensi e i rimborsi spese all'organo amministrativo sono fissati dall'Assemblea, in conformità alla normativa vigente.

Art. 20 - Amministratore Unico

All'Amministratore Unico spettano la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti e revocandoli.

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione si compone di tre o cinque membri.

La scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, concernente anche la parità di accesso agli organi di amministrazione.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile, a uno soltanto dei suoi membri, che assume la qualifica di amministratore delegato ed al quale competerà la rappresentanza della società verso i terzi per gli atti concernenti le proprie attribuzioni, salva la possibilità di attribuire deleghe di gestione al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, di solito nella sede della società o in altro luogo in Toscana, con lettera raccomandata, PEC, fax o messaggio di posta elettronica contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, con PEC, fax o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno quarantotto ore prima.

La convocazione ha luogo quando il presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni bimestre, oppure quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica.

Art. 22 - Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO VI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 - Poteri del presidente.

Il presidente è nominato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina del consiglio di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, controlla la regolare gestione della società riferendone al consiglio stesso, dà attuazione alle delibere consiliari, ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

Il presidente rappresenta la società nelle assemblee delle società controllate. Egli provvede a votare le deliberazioni di nomina degli amministratori delle società controllate su designazione dell'assemblea della società.

TITOLO VII IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 24 - Nomina e composizione del collegio sindacale.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea e che devono essere scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti.

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.

I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Art. 25 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'Assemblea.

L'incarico al revisore o alla Società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VIII BILANCI E RELAZIONI

Art. 26 - Bilancio.

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alle relazioni sulla gestione, redatte dall'Organo Amministrativo in conformità agli articoli 2427 e 2428 del codice civile e dal collegio sindacale (articolo 2429 codice civile), e' presentato all'assemblea per l'approvazione nei termini di cui al precedente articolo 15.

Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 27- Cause di scioglimento.

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea dei soci, per deliberare sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca dei liquidatori valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del codice civile.

TITOLO X NORME FINALI

Art. 28 - Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Le norme del presente Statuto non possono essere interpretate nel senso di ridurre i poteri, le facoltà ed i diritti degli enti pubblici soci.

E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti nel presente statuto.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i suoi azionisti, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori legali dei conti ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali non e' previsto l'intervento del pubblico ministero, saranno deferite ad un arbitro unico.

L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio Notarile di Pisa entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di nomina da parte dell'interessato più diligente; in difetto di nomina entro tale termine, l'arbitro sarà nominato dal Presidente della Corte di Appello di Firenze su istanza della parte interessata più diligente.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Marco Pini". Below the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "POLESTILLO GENTILE" at the top and "NOTAIO CIVILE" at the bottom. In the center of the seal, there is a coat of arms featuring a star and other heraldic elements. The seal is partially obscured by the signature.